COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza sulle tasse per la gestione dei rifiuti per l'anno 2025

(del 15 settembre 2025)

IL MUNICIPIO DI MAGLIASO

richiamati

- gli artt. 192 LOC e 44 RALOC;
- l'art. 145 ROC;
- l'art. 15 e seguenti del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 30 settembre 2019;
- la risoluzione del 29.10.2024 del Consiglio di Stato, pubblicata sul F.U. n° 208/29.10.2024;
- le RM n° 522/8.9.2025 e 529c/15.9.2025,

o r d i n a:

Art. 1
Campo di applicazione

La presente Ordinanza, in ossequio all'art. 15 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti, disciplina il prelievo della tassa per il suddetto servizio per l'anno 2025.

Art. 2
Categorie e ammontare delle tariffe

a) Tassa proporzionale alla quantità (tassa sul sacco)

	Tassa al sacco CHF - IVA inclusa	**Tassa al rotolo CHF - IVA inclusa**	
Sacco da 17 lt	**0.60**	**6.00**	10 pezzi
Sacco da 35 lt	**1.15**	**11.50**	10 pezzi
Sacco da 60 lt	**1.65**	**16.50**	10 pezzi
Sacco da 110 lt	**2.70**	**13.50**	5 pezzi

Previa richiesta alla Cancelleria comunale, alle persone con a carico bambini fino a tre anni e/o con problemi di incontinenza (con certificato medico) sono forniti gratuitamente 20 sacchi (2 rotoli) da 35 litri l'anno.

b) **Tassa base annuale**

La tassa base è composta da:

1. ***Tassa minima per unità abitativa***:

   1.1. economie domestiche primarie / affitta camere, esercizi pubblici e campeggi / attività economiche: uffici, commerci, aziende, ditte, negozi, amministrazioni, artigiani, ecc.: **CHF 130.50;**

   1.2. economie domestiche secondarie (80% rispetto alle categorie pto 1.1.): **CHF 104.40.**

2. ***Tassa individuale*** (per ogni abitante o abitante equivalente):

   2.1. Economia domestica - residenza primaria: ogni persona = 1 abitante: **CHF 32.65**.

   2.2. Economia domestica - residenze secondarie: ogni posto letto = 1 abitante equivalente: **CHF 26.15** (80% rispetto alle categorie 2.1 – 2.3. – 2.4.).

   2.3. Affittacamere, esercizi pubblici e campeggi:
   - ogni posto a sedere interno o esterno o posto letto (il maggiore dei tre) = 1 abitante equivalente: **CHF 32.65**;
   - ogni posto tenda o camper = 2 abitanti equivalenti: **CHF 65.30**;
   - roulotte fisse: ogni posto letto = 1 abitante equivalente: **CHF 32.65**.

   2.4. Attività economiche: uffici, commerci, aziende, ditte, negozi, amministrazioni, artigiani, ecc.:
   - ogni unità lavorativa = 1 abitante equivalente, ritenuto il minimo di un'unità lavorativa per ogni attività economica: **CHF 32.65**.

   Le unità lavorative sono calcolate sommando le percentuali del tempo di lavoro di tutti i dipendenti di un'attività economica.

Le tasse sopra indicate ai punti 1. e 2. saranno maggiorate del tasso IVA in vigore.

Esonero della tassa minima per unità abitativa nei casi di attività accessorie e di attività praticate a domicilio, le cosiddette microimprese e/o di sede, in quanto già coperta dall'economia domestica, mentre rimane la tassa individuale.

c) Altre tasse causali

[1]Per la raccolta e lo smaltimento degli scarti vegetali, dei rifiuti ingombranti, del legname e degli inerti, a seguito del risultato del referendum contro l'ampliamento dell'Ecocentro, non viene applicata alcuna tassa fino all'elaborazione e approvazione dei nuovi articoli del Regolamento, relativi alle specifiche modalità di prelievo delle rispettive tasse causali.

[2]I corrispettivi costi devono di conseguenza essere coperti tramite loro ripartizione nella tassa base (Tassa minima per unità abitativa e tassa individuale).

Art. 3
Prelievo

[1] In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

[2] La tassa è pagabile entro 30 giorni dall'emissione.

[3] Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Art. 4
Punti autorizzati per la vendita dei sacchi ufficiali

- Cancelleria comunale;
- Ecocentro;
- Denner;
- Coop Pronto;
- Stazione servizio Eni.

Art. 5
Pubblicazione e termini di ricorso

[1] La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito del comune per un periodo di 30 giorni, a decorrere dal 22 settembre 2025.

[2] Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Art. 6
Periodo di riferimento

La presente ordinanza è valevole per l'anno 2025 ed entra immediatamente in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

il Sindaco: *R. Citterio*

il Segretario: *M. Rezzadore*

COMUNE DI MAGLIASO

Magliaso, 19 settembre 2025